



Osservatorio Sicurezza

Newsletter 04/11

1) Gestione del rischio: pubblicata la UNI ISO 31000

Tutte le attività di un'organizzazione comportano dei rischi: la loro gestione può essere applicata in qualsiasi momento a un'intera organizzazione, alle sue numerose aree e livelli, così come alle specifiche funzioni, progetti e attività. Applicabile a qualunque tipo di rischio, la UNI ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" può essere utilizzata da imprese pubbliche, private o sociali, associazioni, gruppi o individui e, pertanto, non è specifica per alcuna industria o settore. Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, un'organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire gli 11 principi riportati nella norma; il successo della gestione del rischio dipende inoltre dall'efficacia della struttura gestionale di riferimento, che definisce le basi e gli assetti organizzativi per progettare, attuare e migliorare in continuo la gestione del rischio, nonché per integrare la stessa all'interno dell'organizzazione.

A tal fine, la norma fornisce indicazioni relative a:

- 1) l'impegno costante da parte della direzione per l'introduzione di una efficace gestione del rischio e per la relativa definizione di politica e obiettivi
- 2) la progettazione della struttura di riferimento per gestire il rischio
- 3) la definizione delle responsabilità
- 4) l'integrazione della gestione del rischio nei processi organizzativi
- 5) l'assegnazione delle risorse
- 6) i meccanismi di comunicazione e reporting (interni ed esterni)
- 7) l'attuazione della gestione del rischio
- 8) il monitoraggio, il riesame e il miglioramento continuo della struttura di riferimento.

Il processo di gestione del rischio comprende, come indicato nella norma, un piano per la comunicazione e consultazione degli stakeholder, la definizione del contesto, l'identificazione e l'analisi del rischio, la sua ponderazione, trattamento, monitoraggio e riesame e la registrazione del processo stesso.

Per definire i termini di base relativi alla gestione del rischio, nel catalogo UNI è presente la norma UNI 11230 "Gestione del rischio - Vocabolario" che costituisce un riferimento generale applicabile a tutte le organizzazioni, al fine di promuovere un approccio coerente per la descrizione della gestione del rischio e l'utilizzo della terminologia pertinente.

Fonte: UNI

2) APPALTI E SICUREZZA SUL LAVORO : OBBLIGHI E PROCEDURE

L'11 febbraio 2011 è stata firmata dal Ministro Sacconi la Circolare n. 5 che fornisce indicazioni e chiarimenti in materia di appalti e sub-appalti. Risulta di particolare interesse per le stazioni appaltanti e per le imprese, ma anche per la direzione dei lavori e i diversi operatori coinvolti nei lavori pubblici.

Gli argomenti trattati sono: Quadro giuridico degli appalti, Genuinità dell'appalto, Appalto illecito e fraudolento, Obblighi retributivi, Valori degli appalti e criteri di scelta dei contraenti, Regime di responsabilità solidale, Certificazione del contratto, Sicurezza sul lavoro negli appalti.

Il testo fornisce chiare indicazioni su quali siano i parametri da considerare affinché un appalto possa essere definito "**genuino**", come ad esempio l'iscrizione dell'impresa nel Registro delle

Imprese, la regolarità del D.U.R.C., il Libro Giornale, etc. Nel caso in cui si presentassero casi di appalti illeciti o fraudolenti, la Circolare ribadisce le sanzioni pecuniarie previste dal D.Lgs. 276/2003: **50 euro per lavoratore/giorno, più 20 euro per lavoratore/giorno**, qualora la frode violi i diritti dei lavoratori stabiliti da norme o contratti collettivi, ivi compresi gli obblighi contributivi. Inoltre la Circolare richiama l'attenzione sulla verifica della sussistenza del "rischio d'impresa"; indicatori di ciò potrebbero essere il fatto che l'appaltatore svolga una propria attività produttiva abitualmente in maniera evidente e comprovata, oppure operi per conto di differenti imprese da più tempo, etc. Si ribadisce, inoltre, la necessità che le stazioni appaltanti pubbliche pongano la massima attenzione al costo della manodopera della sicurezza, che non possono mai essere oggetto d'asta, in quanto "costi insopprimibili" e si sottolinea l'importanza del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI); infine si specifica ancora una volta che un'attenta valutazione dei rischi sul luogo di lavoro all'azienda costa molto meno di un eventuale risarcimento per infortuni sul lavoro.

Fonte Biblus-net - Acca software

[Scarica all.1](#)

3) RISCHIO BIOLOGICO UN UTILE DOCUMENTO DA PARTE DELL'ISPESL

Sul sito ISPESL (INAIL - EX-ISPESL) è stata aggiornata la sezione relativa ai RISCHI per la SALUTE e in particolare i RISCHI BIOLOGICI. Nel documento vengono descritti i potenziali fattori di rischio (sorgenti animate e inanimate), le modalità di trasmissione (diretta, indiretta e attraverso l'aria), gli effetti sulla salute e i diversi tipi di patologia e, infine, le misure di prevenzione da adottare.

Nessun ambiente può essere considerato privo della presenza di agenti biologici, sia che si tratti di ambiente esterno (outdoor) che interno (indoor).

La casa è un ambiente nel quale ciascun individuo trascorre una parte più o meno rilevante del suo tempo. Qui il "rischio biologico" è legato alla presenza di microrganismi (funghi, batteri, virus, parassiti, protozoi), acari della polvere, allergeni di derivazione vegetale e animale riscontrabili nell'aria, nella polvere, nelle strutture e negli arredi, negli impianti idrici e di condizionamento dell'aria, negli animali da compagnia, ed è influenzato da fattori fisici tra cui umidità e temperatura. I soggetti potenzialmente esposti a tale rischio includono tutte le fasce di età, comprese le categorie più "deboli" come i bambini e gli anziani, che spesso passano la maggior parte della giornata tra le mura domestiche.

Gli effetti sulla salute causati dalla presenza dei contaminanti biologici sono classificabili in tre tipologie: infettivo, tossico e allergico e si possono manifestare con diversa intensità in relazione a vari fattori tra i quali le condizioni fisiche e la suscettibilità di ciascun individuo.

Il rischio biologico in ambito domestico può essere controllato e ridotto mediante interventi sia di tipo strutturale/impiantistico sia con il rispetto di semplici norme igieniche e comportamentali da parte di coloro che vi abitano in casa.

Sono presenti anche diversi documenti di approfondimento:

Allergeni di origine vegetale

Allergeni di origine animale

Batteri

Biocontaminanti

Virus

Fonte Biblus-net - Acca software

4) OBBLIGHI DI SICUREZZA CHE GRAVANO SULL'IMPRESA FAMILIARE AI SENSI D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Ministero del Lavoro ha predisposto un'area nella quale risponde alle domande più frequenti (F.A.Q.) in merito al Testo Unico. Quali sono gli obblighi di sicurezza che gravano sull'impresa familiare ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 81/2008?

"A riscontro del quesito proposto, va preliminarmente osservato che l'art. 230-bis del codice civile, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia (legge n. 151/1975), configura l'impresa familiare come l'attività economica alla quale collaborano, in modo continuativo, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, qualora non sia configurabile un diverso rapporto. La configurazione di tale impresa ha, dunque, carattere residuale atteso che sussiste soltanto quando le parti (i familiari) non abbiano inteso dar vita ad un diverso qualificato rapporto (società di fatto, rapporto di lavoro subordinato, ecc.). All'impresa familiare si applicherà quanto previsto dall'art. 21 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come "Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", mentre laddove i componenti dell'impresa assumano la veste di lavoratori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. a) del T.U., con un vero e proprio rapporto di subordinazione, al titolare dell'impresa familiare, nella sua qualità di datore di lavoro e garante rispetto agli altri componenti, faranno capo gli obblighi di adottare tutte le misure di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui al T.U. fra i quali l'obbligo della valutazione dei rischi, della redazione del documento di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione, della nomina del medico competente, della formazione ed informazione dei componenti, della sorveglianza sanitaria, ecc.

In tali ipotesi, non si configura disparità alcuna di trattamento atteso che nel caso di impresa familiare il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e, pertanto, non soggiacerà a tutti gli obblighi previsti dal T.U. in materia."
Fonte Sicurweb

Approfondimenti

5) Uscita di strada di un automezzo, di chi è la colpa?

ROMA - Si è risolto con una rinuncia al ricorso il procedimento penale intentato da un autotrasportatore al suo datore di lavoro ritenuto colpevole dell'infortunio stradale di cui il dipendente è stato vittima. La Corte di Cassazione penale, sezione terza, con sentenza 1856 del 21 gennaio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile (ai sensi dell'art. 591 c.p.p. comma1, lett d).

L'ipotesi accusatoria sosteneva che il datore di lavoro fosse responsabile dell'incidente in quanto aveva permesso che il dipendente si mettesse alla guida di un autocarro che presentava difetti al funzionamento del cambio, difetti di cui il datore di lavoro era a conoscenza ma su cui non era intervenuto. Inoltre il mezzo era stato caricato in eccedenza di quasi 95 quintali rispetto al peso consentito. Nello svolgere la sua mansione di trasporto il dipendente veniva a trovarsi in difficoltà in un tratto in discesa dell'autostrada e rilevando un surriscaldamento dei freni era obbligato a rallentare la corsa dirigendosi più volte verso i muri che delimitano la carreggiata fino a provocare la fuoriuscita del mezzo e il suo ribaltamento. Da qui le indagini e il procedimento per stabilire le responsabilità dell'accaduto. La parte accusatoria attribuiva al datore di lavoro una serie di omissioni per quanto riguarda la tutela della sicurezza dei lavoratori: l'assenza nell'automezzo di un limitatore di velocità, l'utilizzo improprio dell'automezzo che veniva utilizzato come portacontainer anche se era omologato come cassone ribaltabile trilaterale, la mancata erogazione di specifica formazione al

conducente del mezzo, la violazione normativa concernente l'eccessivo carico posto sul mezzo cui si può imputare il surriscaldamento dei freni, ecc. Tuttavia le accuse venivano rigettate in quanto non era possibile determinare nesso causale tra l'evento infortunistico e la responsabilità del datore di lavoro.

Per i giudici causa dell'incidente era stata in primo luogo imperizia del conducente che aveva mantenuto per lunghi tratti di strada una velocità superiore ai limiti di legge e che aveva ignorato il surriscaldamento dei freni senza procedere a limitare la velocità fino a trovarsi nell'impossibilità di frenare. Il mezzo presentava sì un difetto al cambio ma questo non è ascrivibile alla dinamica dell'incidente. Per quanto riguarda invece il sistema frenante era stato regolarmente sottoposto a revisione.

La corte di cassazione, cui si era appellato il ricorrente, non si pronuncia sul caso in quanto il ricorrente, adeguatamente risarcito dei danni da parte della compagnia assicurativa del datore di lavoro, rinuncia al ricorso.

Fonte quotidiano sicurezza - ANFOSS (Associazione Nazionale Formatori Sicurezza sul lavoro)

6) Attività dei CPT (Comitati Paritetici Territoriali)

Continuiamo nella ricerca e segnalazione dei CPT italiani. In questa news ci occupiamo del **CPT di Torino. Indirizzo : C.P.T.-Torino - Strada Del Drosso, 100 - 10135 - TORINO (TO)**
www.cpt.to.it

Dalla presentazione

.... Il C.P.T. (Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia) è un ente senza scopo di lucro, costituito nel 1970 con accordo tra il Collegio dei Costruttori Edili (ANCE) della provincia di Torino, le associazioni artigiane di categoria (CNA-Costruzioni, CASA e Unione Artigiana) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori edili (FeNeAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL); successivamente l'istituzione del C.P.T. è stata disciplinata dal C.C.N.L. di categoria.

Il suo finanziamento, previsto dalle norme contrattuali, avviene attraverso il contributo delle imprese iscritte alla Cassa Edile nella misura dello 0,34% del monte salari. Agli organismi paritetici sono stati riconosciuti specifici compiti e funzioni recepiti dalle norme legislative a partire dal D.Lgs. 626/1994 fino al D.Lgs. 81/2008, in seguito modificato dal D.Lgs. 106/2009. Il C.P.T. è gestito pariteticamente dai soggetti costituenti attraverso un comitato di gestione. Gli scopi del Comitato sono lo studio e la risoluzione dei problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene ed il miglioramento dell'ambiente di lavoro in genere, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo iniziative in materia. Queste le principali direzioni lungo le quali si articola l'attività del C.P.T.:

sopralluoghi nei cantieri edili

informazione e formazione

realizzazione di materiale informativo e didattico

campagne di prevenzione infortuni

consulenza alle imprese

ricerche applicate nel campo della sicurezza

rilievi fonometrici e accelerometrici

Il C.P.T. pubblica e aggiorna continuamente manuali per le imprese e opuscoli per i lavoratori, affrontando temi sulla salute e la sicurezza sul lavoro di carattere generale e specifico.

Di particolare rilevanza storica sono i manuali realizzati in relazione all'applicazione di due importanti decreti legislativi ormai abrogati: il D.Lgs. 277/91 ed il D.Lgs. 626/94.

Le novità introdotte da questi due decreti in materia di sicurezza sul lavoro, frutto del recepimento di importanti Direttive Comunitarie, spinsero il C.P.T. di Torino ad avviare due qualificate ricerche nel settore, al fine di mettere a punto precise metodiche applicative dei dettati normativi, tese a favorire specialmente le piccole e medie aziende del settore. I due manuali risultato di queste ricerche hanno ottenuto consensi e pareri tecnici positivi e sono stati messi a disposizione degli addetti ai lavori; i manuali non si limitavano ad offrire risposte tecniche nella loro applicazione ma, nella logica più attenta delle necessità degli operatori del settore, costituivano una precisa e ricca base di nozioni per l'attività formativa. Il manuale realizzato sul D.Lgs. 277/91 (rischio rumore), ottenne un riconoscimento ufficiale del Ministero del Lavoro ed un giudizio positivo dalla stessa Comunità Europea.

Da questi due manuali discende il recente manuale La Valutazione dei Rischi nelle Costruzioni Edili, pubblicato nel novembre 2009 e realizzato in collaborazione con INAIL Regionale del Piemonte, permette di guidare le imprese nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) o, qualora richiesto, del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; vengono inoltre affrontati argomenti relativi a rischi specifici come il rumore, le vibrazioni e gli agenti chimici. Tutto il materiale realizzato, viene da sempre offerto gratuitamente alle imprese ed ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Torino, ed è in ogni caso acquistabile presso la nostra casa editrice EdilScuola srl. (vedi sezione Collegamenti).

Si allegano alcuni opuscoli informativi riguardanti : criteri di valutazione del rischio incendio e formazione dei lavoratori

Scarica allegati [2](#) e [3](#)

Documento redatto per l'Osservatorio Sicurezza dell'Ordine degli Architetti di Bologna dall'arch. Gaetano Buttarò. Chiuso in data 19.02.2011.